

Legge 5 giugno 2020, n. 40

Conversione in legge, con modificazioni del D.L. del 8 aprile 2020 n. 23

Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali

Misure di accesso al credito

Misure fiscali

Misure per garantire la continuità aziendale

Golden power

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n. 143 del 6/6/2020 della legge n. 40/2020, di conversione del Decreto Liquidità (D.L. n. 23/2020), diventano definitive le modifiche inserite nel corso dell'esame parlamentare.

Le novità introdotte con la Legge di conversione riguardano in particolare:

- ✓ i mini prestiti coperti al 100% dal Fondo garanzia PMI,
- ✓ l'autodichiarazione per accelerare l'erogazione dei prestiti garantiti da parte dello Stato,
- ✓ la rivalutazione gratuita per il settore turistico,
- ✓ il credito d'imposta per le fiere e le manifestazioni commerciali all'estero disdette,
- ✓ la proroga del termine per effettuare la rivalutazione dei beni d'impresa e le partecipazioni risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2018.



MISURE DI ACCESSO AL CREDITO

Pur con alcuni importanti correttivi, la legge di conversione del decreto Liquidità conferma l'impianto complessivo del sistema di garanzie pubbliche, definito dagli articoli 1 e 13, finalizzato a facilitare la concessione di finanziamenti - da parte di banche e di altri intermediari abilitati all'esercizio del credito - a favore delle imprese e degli esercenti arti e professioni, allargando la platea dei beneficiari anche alle associazioni professionali ed alle società tra professionisti.

Il sistema prevede in particolare **garanzie con carattere temporaneo, valide fino al 31 dicembre 2020**, concesse da parte del Fondo Centrale di Garanzia per le PMI e da parte della SACE.

Garanzie SACE

Le garanzie straordinarie SACE previste dall'art. 1, modificato in vari punti nel corso dell'iter di conversione del decreto legge, si applicano ai finanziamenti bancari sotto qualsiasi forma accordati da banche, istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, a imprese di qualsiasi dimensione con sede in Italia, colpite dall'epidemia Covid-19.

Sono ora espressamente escluse le società che, direttamente o indirettamente, controllano o sono controllate da una società residente in un Paese o territorio non cooperativo a fini fiscali.

- devono avere durata non superiore a 6 anni, con un periodo massimo di preammortamento di 36 mesi;
- non possono avere un importo superiore al maggiore tra il 25% del fatturato annuo dell'impresa relativo al 2019 e il doppio dei costi del personale dell'impresa relativi al 2019;
- deve essere destinato a sostenere costi del personale, dei canoni di locazione o di affitto di ramo d'azienda, investimenti o capitale circolante impiegati in stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali che siano localizzati in Italia, come documentato e attestato dal rappresentante legale dell'impresa beneficiaria;
- il finanziamento può essere anche destinato, per non più del 20% dell'importo erogato, al pagamento di rate di finanziamenti, scadute o in scadenza nel periodo emergenziale il cui rimborso sia oggettivamente impossibile a causa dell'epidemia da Covid.

L'impresa che beneficia della garanzia dovrà assumere di specifici impegni, tra i quali:

- gestire i livelli occupazionali tramite accordi sindacali,
- non approvare la distribuzione di dividendi o il riacquisto di azioni nel corso del 2020, o, se la distribuzione di dividendi o il riacquisto di azioni al momento della richiesta di finanziamento ha già avuto luogo, l'impegno a non distribuire dividendi viene assunto per i 12 mesi successivi alla richiesta,
- non delocalizzare gli stabilimenti produttivi.

Le garanzie SACE possono essere concesse anche:

- **per le cessioni dei crediti con garanzia di solvenza prestata dal cedente**, effettuate dalle imprese beneficiarie a favore di banche e intermediari finanziari,
- **in favore di banche**, istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e altri soggetti che sottoscrivono in Italia prestiti obbligazionari o altri titoli di debito emessi dalle imprese ai quali sia attribuito un rating pari a BB- o equivalente.

FONDO DI GARANZIA PMI

Con riguardo al Fondo di garanzia PMI, l'art. 13 introduce una disciplina transitoria e straordinaria, in base alla quale la garanzia del Fondo fino al 31 dicembre 2020:

- **viene concessa a titolo gratuito**, fino a 5 milioni di importo massimo garantito e a imprese con numero di dipendenti non superiore a 499;
- la percentuale di copertura della garanzia diretta viene aumentata al 90% dell'ammontare di ciascun finanziamento con durata fino a 72 mesi;
- **la copertura del Fondo** in riassicurazione viene elevata al 100% dell'importo garantito dai Confidi o da altro fondo di garanzia;
- nel caso di garanzia pubblica all'80% (con possibilità di coprire il restante 20% con i Confidi), i finanziamenti potranno essere restituiti oltre i 10 anni e fino a 30 anni;
- è possibile cumulare la garanzia del Fondo con un'ulteriore garanzia fino alla copertura del 100% del finanziamento concesso per i beneficiari con ammontare di ricavi non superiore a 3,2 milioni di euro;
- sono ammesse all'intervento in garanzia le operazioni di rinegoziazione del debito purché il nuovo finanziamento preveda l'erogazione di credito aggiuntivo in misura pari ad almeno il 10% del debito residuo ovvero in misura pari ad almeno il 25% dell'importo del debito accordato in essere del finanziamento oggetto di rinegoziazione.

Tra le novità introdotte nel corso dell'iter di conversione del decreto legge, un posto di assoluto rilievo è occupato dalle **modifiche relative alla linea di credito relativa ai micro prestiti**, di cui dal comma 1, lettera m), con l'aumento dell'importo massimo dei prestiti garantiti da 25.000 a 30.000 euro, l'allungamento della loro durata da 6 a 10 anni e l'ampliamento della platea dei soggetti beneficiari.

Per tale linea di intervento, sono ammissibili alla garanzia del fondo, con copertura al 100% sia in garanzia diretta che in riassicurazione, i nuovi finanziamenti ottenuti dalle piccole e medie imprese, dalle persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni, dalle associazioni professionali, dalle società tra professionisti nonché da agenti di assicurazione, subagenti di assicurazione e broker iscritti alla rispettiva sezione del Registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi la cui attività d'impresa è stata danneggiata dall'emergenza Covid-19, che:

- prevedano l'inizio del rimborso del capitale non prima di 24 mesi dall'erogazione;
- abbiano una durata fino a 120 mesi;
- siano di importo non superiore al 25% del fatturato totale del beneficiario come risultante dall'ultimo bilancio depositato o dall'ultima dichiarazione fiscale o da altra idonea documentazione prodotta, anche mediante autocertificazione, e, comunque, non superiore a 30.000 euro;
- prevedano un tasso di interesse, nel caso di garanzia diretta, o un premio complessivo di garanzia, nel caso di riassicurazione, che tiene conto della sola copertura dei soli costi di istruttoria e di gestione dell'operazione finanziaria e, comunque, non superiore al tasso del rendimento medio dei titoli pubblici (Rendistato) con durata analoga al finanziamento, maggiorato dello 0,20%.

Per tali finanziamenti la garanzia sarà concessa automaticamente, senza valutazione e il soggetto finanziatore eroga il finanziamento coperto dalla garanzia del Fondo, subordinatamente alla verifica formale del possesso dei requisiti, senza attendere l'esito definitivo dell'istruttoria da parte del gestore del Fondo medesimo.

Autocertificazione

Con la legge di conversione diventa definitiva la novità in tema di autocertificazione per l'accesso alle garanzie di SACE e al Fondo di garanzia PMI:

- le imprese per richiedere i finanziamenti garantiti devono presentare un'autocertificazione su dati aziendali, lealtà fiscale e rispetto delle norme antimafia.

Le banche, ricevuta l'autocertificazione, dovranno effettuare solo gli obblighi imposti dalla normativa antiriciclaggio, mentre non sono tenute a svolgere accertamenti ulteriori rispetto alla verifica formale di quanto dichiarato.

Obbligatorio accreditare il finanziamento ottenuto su un conto corrente dedicato.

Fondo Gasparrini

Ulteriori novità riguardano il Fondo Gasparrini, il Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa, con l'introduzione di una nuova procedura per la sospensione della rata del mutuo:

- fino al 31 dicembre 2020, le banche possono procedere immediatamente alla sospensione dalle rate successivamente alla verifica della completezza e della regolarità formale della domanda, senza attendere l'esito dell'esame di Consap (soggetto gestore del Fondo).

Chiarita inoltre la possibilità di accedere al Fondo agli artigiani e alle imprese individuali.

Estesa inoltre la platea dei soggetti beneficiari con l'ammissione delle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e alle relative pertinenze dei soci assegnatari.

Confermata poi la possibilità di accesso al Fondo, fino al 9 gennaio 2021, anche per i cosiddetti mutui giovani, con un piano di ammortamento di meno di un anno. Fino al 9 gennaio 2021, i benefici del Fondo sono applicabili anche ai mutui in ammortamento da meno di un anno.



MISURE FISCALI

Principali misure

- la sospensione dei versamenti in autoliquidazione in scadenza nel mese di aprile 2020 e nel mese di maggio 2020, relativi alle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilato, all'imposta sul valore aggiunto e ai contributi previdenziali e assistenziali, nonché ai premi per l'assicurazione obbligatoria, purché l'impresa abbia subito una contrazione del fatturato rispetto ai mesi di marzo e aprile relativi al periodo d'imposta precedente;
- la sospensione dal 23 febbraio al 31 dicembre 2020, dei termini previsti in materia di agevolazioni prima casa;
- le semplificazioni per il versamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche: se l'imposta del 1° trimestre è inferiore a 250 euro, il versamento deve avvenire entro la scadenza del secondo trimestre (quindi entro il 20 luglio), mentre se l'imposta del 1° e 2° trimestre è inferiore a 250 euro il versamento deve essere effettuato entro la scadenza del terzo trimestre (quindi entro il 20 ottobre);
- la possibilità di calcolare e versare gli acconti dovuti utilizzando il metodo previsionale anziché il metodo storico, senza l'applicazione né di sanzioni (per omesso o insufficiente versamento) né di interessi in caso di scostamento dell'importo versato a titolo di acconto, rispetto a quello dovuto sulla base delle risultanze della dichiarazione dei redditi e dell'IRAP, entro il margine del 20%.

- l'art. 6-bis con cui si introduce la possibilità per le imprese e gli enti operanti nei settori alberghiero e termale, che non adottano i principi contabili internazionali, di rivalutare i beni d'impresa e le partecipazioni risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2019, senza il versamento di alcuna imposta sostitutiva e il riconoscimento immediato del maggior valore dei beni ai fini dell'ammortamento;
- l'art. 12-bis, che istituisce un credito d'imposta pari al 30% delle spese sostenute dalle imprese per la partecipazione a fiere o manifestazioni internazionali che sono state **disdette** in ragione dell'emergenza epidemiologica;
- l'art. 2-ter, che proroga il termine per effettuare la rivalutazione dei beni d'impresa e delle partecipazioni che risultano nel bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2018;
- il comma 8-bis dell'art. 18, che proroga i termini di scadenza del versamento del prelievo erariale unico sulle somme giocate tramite apparecchi da intrattenimento (new slot e video lottery terminal individuati dall'art. 110, comma 6, lettere a) e b), R.D. n. 773/1931) e del canone di concessione per gli apparecchi da intrattenimento.



MISURE PER GARANTIRE LA CONTINUITÀ AZIENDALE

Numerosi interventi sono finalizzati ad assicurare la **continuità delle imprese**. In particolare, essi riguardano:

- **la proroga al 1° settembre 2020** dell'entrata in vigore del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (art. 5);
- **la sospensione, fino al 31 dicembre 2020, degli obblighi previsti dal Codice civile** per le società di capitali in tema di perdita del capitale sociale e la non operatività delle cause di scioglimento delle società di capitali per riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo legale e delle cooperative per perdita del capitale (art. 6);
- la possibilità di operare la valutazione delle voci di bilancio 2019 e 2020 secondo la prospettiva della continuità aziendale, quando tale situazione sussisteva prima del manifestarsi della crisi (art. 7);
- la sospensione della regola della postergazione del finanziamento soci e dei finanziamenti infragruppo effettuati entro il 31 dicembre 2020 (art. 8);
- **si prorogano poi di 6 mesi i termini di adempimento dei concordati preventivi**, degli accordi di ristrutturazione, degli accordi di composizione della crisi e dei piani del consumatore omologati aventi scadenza in data successiva al 23 febbraio 2020 (articolo 9);
- si sospende inoltre la procedibilità delle istanze finalizzate all'apertura del fallimento e delle procedure fondate sullo stato di insolvenza, presentate nel periodo dal 9 marzo al 30 giugno 2020 (articolo 10).



GOLDEN POWER

La legge di conversione conferma il rafforzamento della normativa sul Golden Power, attraverso:

- l'estensione dell'ambito di applicazione degli obblighi di notifica e dei poteri speciali inerenti agli attivi strategici nei settori dell'energia, dei trasporti, delle comunicazioni, nonché agli ulteriori attivi strategici (art. 15);
- la possibilità per il Governo di aprire il procedimento d'ufficio, se le imprese non assolvono agli obblighi di notifica previsti (art. 16).

Trasparenza finanziaria

In materia di trasparenza finanziaria, con l'art. 17 si integrano gli obblighi di trasparenza previsti dall'art. 120 TUF per consentire alla CONSOB di abbassare transitoriamente le soglie rilevanti per le comunicazioni e ampliare anche la platea delle imprese che ne sono soggette, includendovi le società ad azionariato diffuso.

Lavoro

In materia di lavoro, si segnala l'art. 29-bis che esclude la responsabilità del datore di lavoro in caso di contagio da Covid-19 del dipendente qualora si rispettino i protocolli di sicurezza.

Prevista poi l'esenzione dall'imposta di bollo per i procedimenti di cassa integrazione in deroga.